

Nota introduttiva

Prima di iniziare a scrivere giusto una nota introduttiva ai saggi di Piero Bellini, selezionati tra una infinità di scritti storico-giuridici in tema di Diritto canonico e Storia del diritto, preme rivolgere un sentito e sincero grazie a Daniele M. Cananzi e ad Ettore Rocca, Direttori della Collana CRED “Centro di Ricerca per L’Estetica del Diritto” nonché ai professori che compongono il Comitato Scientifico, per aver valutato positivamente ed accolto benevolmente l’invito della pubblicazione, fedele all’impegno di *‘fornire un luogo di approfondimento che tenga conto del passato’*; debbo ritenere, altresì, che non è stato trascurato anche l’altro aspetto, cioè quello di dar voce e far rivivere *‘testi la cui reperibilità è ormai difficile ma che costituiscono un patrimonio rilevante per pensare l’estetica del diritto ...’*.

Non dimentico altresì di ringraziare il Direttore e tutti i Colleghi che compongono il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per aver deliberato il contributo necessario alla stampa per i tipi dell’Editore Giappichelli di Torino.

Detto ciò, tracciare un profilo scientifico-accademico di Piero Bellini è impresa pressoché impossibile, almeno per me, per cui, molto più terra terra, non dirò nulla dei lavori in argomento soffermandomi, invece, sui tratti umani e comportamentali del Maestro, con qualche riferimento personale che, forse, meglio di ogni altra considerazione risulterà utile a comprendere la persona che è.

Ho incontrato per la prima volta Piero Bellini il 10 luglio del 1983 in occasione dell’esame di Storia del diritto canonico: quell’in-

VI *Note introduttive critiche sull'ordinamento generale della Chiesa*

contro ha cambiato il destino della mia vita professionale ed arricchito quella umana.

Tra gli studenti si era sparsa la voce in Facoltà, quella di Giurisprudenza dell'Università 'La Sapienza' di Roma, che era da poco arrivato un professore che insegnava Storia del diritto canonico ed era molto buono agli esami; altra cosa affatto secondaria, il testo da studiare per la prova era di appena 186 pagine.

Avevo già sostenuto gli esami di Diritto canonico con Pio Fedele e Diritto ecclesiastico con Pietro Gismondi e, pensai, che fosse conveniente sostenere anche la materia di Storia del diritto canonico convinto che avrei potuto giovarmi, nello studio, delle nozioni acquisite in occasione dei due ricordati insegnamenti se non altro per il richiamo al 'canonico': niente di più sbagliato!

Se era pur vero che il testo d'esame, come ho prima ricordato, fosse di appena 186 pagine, non immaginavamo certo, noi studenti, che si trattasse nientemeno che del libro "*Respublica sub Deo*", difficilissimo da leggere, non solo per le infinite parentesi graffe, quadre e tonde, ma anche per le moltissime note integrative che rimandavano, volta per volta, alle fonti antiche, ed anche perché, c'è da dirlo, la lettura del testo, presupponeva robuste conoscenze storico-culturali tout court.

Detto ciò, tutto sommato, si confidava sul fatto, che il testo non superasse le 200 pagine, note comprese, dato quasi irrinunciabile per ogni studente e risolutivo nel momento di decidere quale fosse la materia 'più conveniente' da selezionare tra quelle che un tempo si classificavano come 'complementari'.

Se, a quanto appena detto si aggiungeva, poi, l'altro aspetto, cioè quello che il professore agli esami avesse la nomea di essere 'buono come il pane' la cosa era 'bella e fatta'.

Il giorno dell'esame, sostenuta la prova, il professore mi chiese se fossi intenzionato ad approfondire la materia e, senza impegno, mi invitava a fargli visita in Istituto, magari per valutare se fossi

interessato ad un argomento che avrebbe potuto essere poi, il lavoro di tesi se mi fossi convinto della bontà di tale scelta.

Chi ha avuto la fortuna di conoscere Piero Bellini e, magari scambiarsi anche solo qualche parola, sa perfettamente quanta capacità avesse nel convincerti della bontà delle cose che raccontava e, anche nel mio caso, non ha fatto certo eccezione in quanto, all'incontro concordato, restai affascinato dalle parole del professore sulla importanza, attualità e validità dell'insegnamento della storia del diritto canonico scelta, a suo dire, irrinunciabile per un percorso culturale, storico, giuridico e umano contemporaneamente per ogni studente ed uomo accorto, al punto che, tornato a casa, mi convinsi che l'unico scopo per il quale l'uomo esiste, vive e si relaziona è perché può fare riferimento alla storia del diritto canonico; evidentemente non la pensava così quella povera donna di mia madre quando glielo riferii, invitandomi a stare con i piedi per terra ed ammonendomi per la superficialità con la quale affrontavo i 'problemi' della vita.

Comunque sia da quel giorno, non tutti lo sanno, ho legato il mio nome a Piero Bellini e sono trent'anni che ci frequentiamo e ci vogliamo bene.

Il rapporto forte, onesto, sincero con il Maestro è stato talmente granitico da superare ogni difficoltà che pure, nel corso di questi lunghi anni ci sono accadute, e posso tranquillamente affermare, comunque, che non ha mai conosciuto soste o battute d'arresto.

Non ricordo, per quanto mi sforzi di farlo, una incomprensione o motivo di risentimento e, quand'anche volessi a tutti i costi trovarne una qualche traccia, ebbene, siete liberi di non crederlo, non l'ho rinvenuta.

Nonostante la reciproca consapevolezza, in verità da parte mia un po' meno, a quel tempo ancora non avvezzo al '*modus agendi*' universitario, ma che avrei, poi, sperimentato con gli interessi sulla mia pelle, di quanto accidentato fosse il percorso accademico, mi incoraggiò su quella strada ammonendomi sulla necessità che, ad

VIII Note introduttive critiche sull'ordinamento generale della Chiesa

ogni buon conto, mi trovassi da subito, appena laureato, un lavoro che mi permettesse di badare alle necessità quotidiane perché, così si espresse: *«l'università è un lusso!»*.

Fu così che iniziai prestissimo la pratica forense presso lo studio del compianto professore Paolo Vitucci, dove anche praticava il mio amico Saverio Rupetto e, tra una comparsa e l'altra, trovavo comunque il modo per recarmi, i primi tre giorni della settimana all'Università, in quanto coincidevano con quelli nei quali era impegnato il Professore nelle lezioni e nel ricevimento degli studenti e dei tesisti.

Ho ancora nitidamente davanti agli occhi la sterminata presenza studentesca negli orari delle lezioni del professor Bellini, cosa davvero insolita per un insegnamento 'complementare' oltre al fatto, come ho ricordato, che si sapeva quanto fosse buono agli esami: la cosa si spiega solo ricordando quanto fossero 'coinvolgenti' le Sue lezioni, si da polarizzare l'interesse di chi avesse modo di ascoltarle.

Per non dire, poi, delle sedute degli esami, infinite, in quanto iniziavano con il primo giorno della settimana per concludersi, normalmente, il venerdì, perché tantissimi erano gli studenti che si prenotavano a sostenere la prova.

Un anno, non ricordo se il 1994 o il 1995, abbiamo verbalizzato la stratosferica cifra di seimilatrecentosedici studenti che hanno sostenuto la prova d'esame, impressionando oltre ogni immaginazione il responsabile dalla segreteria didattica incredulo nel trasmetterci pacchi di verbali, allora cartacei, necessari per gli adempimenti di rito.

Fu anche per questi motivi, che il Preside della Facoltà di allora, Mario Talamanca, autorizzò Piero Bellini a svolgere una sessione d'esami aggiuntiva rispetto a quelle previste dal regolamento interno, suscitando non pochi malumori tra i Colleghi, che si sentivano rivolgere dagli studenti la stessa richiesta, alla quale opponevano un fermo diniego in quanto non contemplata da nessuna parte.

E quando gli studenti facevano loro notare che, però, il prof. Bellini li accontentava con una sessione d'esame aggiuntiva, normalmente quella del mese di aprile, i professori rispondevano stizziti che chi sbagliava, infatti, era il professore Bellini non certo loro che si attenevano alle regole disciplinate dallo statuto di Facoltà, motivo per cui non avevano alcuna ragione di lagnarsi.

Il discorso ero lo stesso quando c'erano i Consigli di Facoltà, ai quali anche io prendevo parte in qualità di rappresentate dei ricercatori, allorquando, discussi i punti all'ordine del giorno, alcune volte questi riguardavano proprio l'operato di Piero Bellini che i Colleghi additavano come troppo buono e sempre dalla parte degli studenti che, a loro dire, ne approfittavano per sollecitare richieste di riduzioni di programma, nuovi appelli e, comunque, tranne benefici non altrimenti ottenibili senza la sua disponibilità e infinita bontà.

Disarmante quanto ovvia la replica di Piero Bellini: *«prima che dei professori l'università è degli studenti senza i quali ci troveremo a portare il cane ai giardinetti»*.

Vita di un tempo andato.

Per le tesi di laurea la musica non cambiava: non ho mai, dico mai sentito negare la tesi ad uno studente che ne avesse fatto richiesta: semmai la difficoltà stava nel trovare un argomento che non fosse la ripetizione di un altro già assegnato, considerata la moltitudine dei richiedenti.

Si meravigliava, questo sì, di come lo studente anziché indirizzarsi verso lo studio di una materia professionale scegliesse la Storia del diritto canonico ma, detto ciò, era ben felice di seguire lo studente interessato alla materia.

In tutto questo, non si è mai lamentato per il tanto lavoro che i ragazzi 'gli procuravano' dai quali, anzi, si sentiva ripagato dall'impegno e la serietà che manifestavano nell'elaborato della tesi.

I ragazzi sentono, osservano, valutano, condividono, per cui non

riesce difficile immaginare perché Piero Bellini fosse da loro amatissimo e rispettato.

Le discussioni di laurea, poi, si trasformavano in veri e propri eventi culturali dove i Colleghi della Facoltà facevano a gara per farsi inserire nella Commissione da Lui presieduta, per godere delle presentazioni dei lavori dei ragazzi che il più delle volte si tramutavano in vere e proprie 'micro' lezioni, da lasciare tutti a bocca aperta per la sconfinata cultura e la coinvolgente discussione.

Era un modo, questo, per esaltare in termini esponenziali il lavoro svolto dallo studente che, giunto alla fine del percorso universitario, riceveva quella soddisfazione che altrimenti non avrebbe potuto manifestare agli occhi dei familiari presenti alla discussione.

Non dico delle volte che ci siamo trovati insieme in occasione di inviti a questo o quel convegno; a questa o quella tavola rotonda, situazioni nelle quali, approfittando del tempo condiviso, si discuteva ora di un tema, ora di un altro, ricavandone più di una semplice utilità conoscitiva.

Evito, per carità cristiana, riferimenti specifici alla comunità accademica di riferimento e, ciò che negli anni gli ha 'dedicato', preferendo ricordare, viceversa, nonostante tutto e tutti, quello che nel circuito accademico è riuscito a trasmettere.

Il carattere buono, gentile e delicato, non l'ho mai sentito alzare la voce, neanche per chiamare qualcuno a sé distante, unite ad una sconfinata cultura non necessariamente circoscritta alle sole inclinazioni 'professionali', ha fatto sì che fosse amato da tutti gli 'altri' quand'anche poco o niente dai 'suoi'.

Conoscendo il grado di cattiveria della quale è capace l'accademia, non ne ha mai sofferto veramente, intristendosi le volte che scientemente viene 'dimenticato' o ignorato, non capacitandosi del fatto che, se coinvolto, potrebbe ancor di più offrire il suo contributo, forte della cultura e della esperienza scientifica maturata nel corso degli anni.

Eccetto alcuni, che veramente considera buoni e leali amici, si contano sulle punta delle dita, posso dire che ha vissuto in solitario il percorso accademico, appagato dallo studio, questo sì, che rendeva fruibile e lo testimoniano la infinità dei lavori pubblicati in forma monografica o in saggi e contributi collettanei.

Se qualcuno di voi dovesse pensare che il mio dire è frutto dell'immaginazione di chi ha un qualche conto in sospeso con l'accademia, mi sarà sufficiente richiamare, paro paro, quanto lo stesso Piero Bellini ha di recente ricordato nel 'cappello' di un articolo a proposito del "caso del Vescovo di Prato" apparso su una rivista telematica di settore: "... Mi si rinfacciava *catholice loquendo* – senza soverchie attenuazioni – l'aver impostato la questione [in via pregiudiziale] in termini giuridici non graditi all'establishment ecclesiastico. E – *academiche loquendo* – mi imputava [con altrettanto severità] d'essermi espresso in quello scritto [me misero Assistente] in termini arroganti: non graditi – né punto perdonabili – dagli insigni Cattedratici [di indiscutibile valore e riguardosa ortodossia] che – in quegli anni – "governavano le nostre discipline"; le gestivano dall'alto delle cattedre: in chiave didattica: e in chiave concorsuale. Memore di quelle mie difficoltà [destinate poi a riproporsi più e più volte] ...".

Se certamente lo studio lo gratifica moltissimo, la soddisfazione più grande, però, è riposta negli affetti della famiglia, quelli più cari, primo fra tutti quello della amatissima moglie Luciana, e poi dei figli Ubaldo e Federico ai quali si sono aggiunti i nipoti ed anche le nuore.

Non c'era momento, durante le giornate passata all'università o in giro per qualche convegno, che non ne parlasse o li ricordasse.

L'amore per la famiglia è un amore viscerale, al di sopra di tutto e tutti, inconciliabile con le tristezze quotidiane, che lo rendevano e ancor oggi lo rendono raggiante al solo pensiero.

Padre premuroso e rigoroso il giusto, nonno affettuosissimo e basta.

XII *Note introduttive critiche sull'ordinamento generale della Chiesa*

Ho vissuto e vivo ancor oggi il mio rapporto con Piero Bellini da privilegiato, per la quotidiana frequentazione che ha caratterizzato i 'nostri' ultimi trenta e più anni, nei quali non ci siamo semplicemente 'annusati' ma conosciuti, stimati e voluti bene: nessuno potrà toglierci ciò che è stato e che continua ad essere.

Faustino de Gregorio

SUI CARATTERI ESSENZIALI DELLA
“POTESTAS ECCLESIAE
CIRCA TEMPORALIA” *

– I –

1. Valutazione autoritativa ecclesiastica delle cose temporali: diffusa avversione verso i tradizionali insegnamenti della cosiddetta *potestas indirecta in temporalibus*. – 2. Principali ragioni di tale giudizio sfavorevole. Questo muove tuttavia da una nozione non univoca della *potestas indirecta*. Necessità di riesaminare la questione.

1. – Fra i temi di *jus publicum ecclesiasticum* che, ripensati alla luce dei “principi conciliari”, ci si attende che debbano subire un processo di radicale revisione nei criteri informativi, si vuol porre in primo piano il capo relativo alle potestà ecclesiastiche di *valutazione autoritativa delle cose temporali*. Difatti è diffusa l’opinione, fra coloro che si mostrano più aperti alla comprensione della nuova realtà ecclesiale, che l’antica pretesa della Chiesa gerarchica di segnare, con la propria autorità eminente, il discrimine fra il bene e il male anche in ordine agli eventi di vita reale d’immediato rilievo temporale, e in primo luogo a quelli d’immediato rilievo politico – nonché la connessa pretesa di obbligare i fedeli, e le stesse autorità del secolo, a attenersi, nella concretezza di vita della società civile, alle risultanze di codesto giudizio magisteriale – costituiscano residui affioramenti d’un

* Comunicacion presentada al Congreso Internacional de Derecho Canonico celebrado en Roma (14-19 de enero de 1970).

assetto politico-sacrale che non solo non trova più riscontro nella realtà oggettiva delle cose, ma neppure risponde ulteriormente alle aspirazioni e agli interessi della Chiesa.

Così, nei notissimi principi della *'potestas indirecta in temporalibus'* (nei quali la dottrina più legata agli insegnamenti tralatizi continua a compendiare il fulcro del *jus publicum ecclesiasticum* cosiddetto *externum*) null'altro si ravvisa che un residuo, di cui occorre liberare prontamente il terreno, dell'antica *concezione teocratica della civitas Christiana*, che è fra le cose del passato che l'ultimo Concilio avrebbe definitivamente superato: concezione incentrata sull'idea d'un concorso coordinato delle autorità sacerdotali e delle autorità politiche nel reggimento del *populus fidelis*. Vi si riconosce, più in particolare, un avanzo di quella speciale accezione del regime d'unione Chiesa-Stato, che è imperniata sul principio della prevalenza degli interessi sacrali sugli interessi temporali o politici; e quindi della preponderanza del compito ecclesiastico sul compito civile.

Nella sopravvivenza di questa antica concezione si scorge una menomazione, giudicata non ulteriormente tollerabile, dell'*autonomia* dell'autorità civile: in ordine alla scelta sia dei fini da perseguire, e quindi dei valori mondani da realizzare, sia dei mezzi da impiegare per attuare i propri programmi di governo. Vi si vede un attentato a quella indipendenza dei laici nelle *opzioni temporali*, che il Concilio mostra ripetutamente di apprezzare come valore altamente positivo.

Inoltre, sulla valutazione negativa del potere della Chiesa istituzionale di guidare i fedeli in modo vincolante nelle stesse scelte temporali (sia pure *sub respectu spiritualium*), si ripercuotono le molteplici censure che, forti del suffragio di svariate enunciazioni conciliari, investono il modo tradizionale d'intendere, nell'ambito stesso di vita reale della Chiesa, i rapporti fra fedeli e autorità gerarchica: e che giudicano non più accettabile il principio per cui gli *homines viatores*, in tutte quelle cose che ottengono un rilievo spirituale di finale incidenza oltremondana, non possano esser altro che *oggetto di governo*; che essi non debbano far altro che "gubernari

se pati". Sulla valutazione medesima si riverberano ancora le critiche che dicono altrettanto inaccettabile, quale espressione di vieto "giuridismo", la pretesa che il dovere dei fedeli di conformarsi alle pronunce della Gerarchia rivesta la natura, non solo di obbligo morale, rimesso in ultimo quanto ad efficacia all'adesione in coscienza degli stessi destinatari dei precetti, ma ben anche di obbligo giuridico, realizzabile coercitivamente "contra nolentes".

2. – Su un simile giudizio (decisamente negativo) dei recenti più avanzati interpreti dello "spirito conciliare", già influisce senza dubbio il fatto che i principi sulla *potestas indirecta*, quali poi ripetuti piuttosto piattamente dalla comune manualistica del *jus publicum ecclesiasticum*, furon formulati con puntuale rispondenza alle specifiche esigenze di un momento della storia della Chiesa, che più d'ogni altro periodo del passato diverge, nel modo di sentire e vivere il fatto religioso, dalle istanze della rinnovata cattolicità della Chiesa del Concilio.

Il nome stesso della "*potestas indirecta in temporalibus*", il nome stesso diremmo dei suoi più classici teorizzatori, non possono mancare in verità di rievocare le ombre di un periodo in cui la Chiesa cattolica romana, costretta sulle difensive dalla imponente esplosione riformistica, dovette quasi chiudersi in se stessa e impegnarsi con tutte le energie a irrobustire la propria organizzazione istituzionale e a restaurare la propria disciplina interna: cercando in questo modo di porre come un argine a una realtà che le fluiva d'attorno inarrestabile, e che la sopravanzava decisamente, lasciandola isolata in un mondo avviato a diventarle ognora più estraneo quando non ostile.

Ma certo non manca d'influire, su detto giudizio negativo, il fatto altresì che, quanti ne hanno sottoposto a valutazione critica le principali espressioni del passato, hanno spesso rappresentato la "*potestas Ecclesiae circa temporalia*" in una luce ingrata: ne hanno cioè fornito un'immagine che esaspera giusto quei momenti in cui essa contrasta maggiormente con le istanze di fondo della rinnovata

cattolicità. Immagine che coglie senza dubbio molti tratti, non dei meno rilevanti, della dottrina tradizionale; ma che forse (è doveroso rilevarlo) manca di centrare proprio quella che è *l'essenza più intima* della discussa potestà ecclesiastica. D'altronde anche coloro che hanno esaminato la questione con occhio più benevolo, nell'intento di salvare, anche nella nuova dimensione della spiritualità ecclesiale, i principali postulati degli antichi insegnamenti, mostrano di attribuire alla *potestas indirecta* un valore che forse non risponde ai suoi reali principi informatori (e che è tale esso stesso da giustificare, almeno in parte, l'accennata esigenza di rinnovamento).

Insomma la dottrina, della cui compatibilità con i nuovi principi conciliari tanto si discute, appare rappresentata *hinc inde* in termini talmente discordanti e con tale incertezza di contorni (e a volte in modo tanto chiaramente prevenuto), da suggerire l'opportunità di sottoporre a un rinnovato esame la specifica questione, pregiudiziale a ogni ulteriore svolgimento, del *carattere essenziale* dei poteri in discussione: di sottometterla a un esame che non si tenga pago delle risultanze terminali degli antichi insegnamenti, ma s'adopri con impegno a risalire alle scaturigini dommatiche di essi e ad isolarne il fulcro concettuale, liberandolo dalle complesse e multiformi incrostazioni che gli si sono sovrapposte giungendo sin quasi a soffocarlo.

– II –

3. Critica *delle* ricostruzioni storico-dommatiche della *potestas indirecta*: speciale rilevanza attribuita alle risultanze pratiche terminali del suo esercizio. – 4. Confusione dei semplici motivi, reali o dichiarati, dei singoli atti d'ingerenza, con la loro causa oggettivamente considerata. – 5. Necessità di dare rilievo prioritario, nel quadro della storiografia giuridica, alla definizione del contenuto tipico dei poteri e della strutturazione formale dei relativi strumenti di attuazione. – 6. Necessità di distinguere i poteri d'ingerenza *in temporalibus* ricollegabili alla missione ecclesiastica vera e propria da quelli ricollegabili invece alla struttura costituzionale della medioevale *Respublica Christiana*.